



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

(O r d i n a n z a s o s p e n s i v a 1 0 8 5 / 2 0 0 9)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1792 del 2009, proposto da:
XXXXXXXXXXXX, in proprio in proprio e nella qualità di genitore esercente
la potestà di XXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Anna
Maria Sutera, con domicilio eletto presso Monica Di Giorgio in Palermo, via
dei Nebrodi 82;

contro

- Ministero Pubblica Istruzione;
 - Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento;
 - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;
 - Scuola Secondaria I Grado "A. Inveges" di Sciacca;
- in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Dirigente Scolastico della Scuola secondaria di I grado "A. Inveges" di Sciacca (Ag) nella parte in cui prevede, per l'anno scolastico 2009/10, l'assegnazione alla piccola Simona Fazio di un insegnante di sostegno per sole 9 ore settimanali, e non per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno, per 18 ore settimanali in rapporto 1 a 1, così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;

- di tutti gli altri atti presupposti connessi e consequenziali;

NONCHE' PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

- della piccola Fazio Simona ad essere assistita da un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno, per 18 ore settimanali in rapporto 1 a 1 così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore,

E ALTRESÌ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, all'assegnazione, a favore della piccola Fazio Simona, di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno, per 18 ore settimanali in rapporto 1 a 1 così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la relativa istanza cautelare;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/11/2009 il dott. Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni juris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, anche in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale già espresso da questo Tribunale (vedi ordinanze della II sezione n. 195 del 13 febbraio 2009, n. 1416 del 5 dicembre 2008 e sent. della III sezione n. 925 del 15 maggio 2009), e che, pertanto, va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso indicato in epigrafe.

Spese al definitivo

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2009

IL SEGRETARIO